



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2148 del 2020, proposto da

Antonio Marino, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Marino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Salvatore Turco in Roma, piazza Ragusa 47;

contro

Ministero dell'Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco-Soccorso Pubblico - Difesa Civile, non costituito in giudizio;

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Giuseppe Cassarà, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione,

- del Decreto del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco del

Soccorso pubblico e della Difesa Civile, prot.000056212 del 29/11/2019 con il quale è stato comunicato che il signor Marino Antonio è stato escluso dalla procedura concorsuale per titoli ed esami a 250 posti nella qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del fuoco del Corpo Nazionale dei vigili del Fuoco in quanto la Commissione Medica ha espresso il giudizio di “ Deficit dell’acutezza visiva (VN OD 2/10 - VN OS 2/10) D.M. 11 marzo 2008 n. 78, art. 1, c.1 lettera f, punto 1”;

- del Verbale n. 28 dell’8 novembre 2019 con cui la Commissione Medica ha ritenuto non idoneo il signor Marino Antonio ex D.M. 11 marzo 2008 n. 78, art. 1, c.1 lettera f, punto 1;

- di ogni atto ed essi presupposto, consequenziale o, comunque, connesso, che sia lesivo dell’interesse del ricorrente;

nonché per chiedere la revisione dei risultati della visita oculistica

con riserva di agire in separato giudizio e/o mediante apposito atto di motivi aggiunti, per la condanna delle Amministrazioni resistenti alla refusione dei danni, patrimoniali e non, subiti e subendi dall’odierno ricorrente a causa dei provvedimenti impugnati.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2021 la dott.ssa Rosa Perna;

Vista la relazione di verifica depositata in giudizio il 1° febbraio 2021, nella quale si dà atto che “non sussiste il deficit dell’acutezza visiva VN OD 2/10 – VN OS 2/10) D.M. 11 marzo 2008 n. 71, art. 1, comma 1, lettera f, punto 1; le condizioni oculistiche del ricorrente sono le seguenti: visus naturale OD 9/10 – OS 9/10; tali condizioni soddisfano i requisiti di acutezza visiva indicati dal D.M. 11

marzo 2008 n. 71, art. 1, comma 1, lettera f, punto 1, per l' idoneità al reclutamento nell' ambito della procedura concorsuale in oggetto ”;

Ravvisata la necessità di disporre l' integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria finale di merito del concorso pubblico per titoli ed esami a 250 posti nella qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del fuoco del Corpo Nazionale dei vigili del Fuoco, mediante pubblicazione dell' avviso sul sito internet dell' Amministrazione, contenente l' indicazione dell' Autorità giudiziaria adita, il numero di RG, una sintesi dei motivi del ricorso, gli estremi dei provvedimenti impugnati e, in calce, la dicitura “La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell' ordinanza della Sezione Prima Bis del TAR Lazio, Roma, del ..., n. ..., al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati”;

Ritenuto che parte ricorrente dovrà aver cura che l' avviso venga debitamente pubblicato con le modalità innanzi descritte nel termine perentorio di giorni 45 (quarantacinque) dalla notifica e/o comunicazione della presente ordinanza, depositando la prova dell' avvenuto adempimento entro il successivo termine perentorio di giorni 15 (quindici);

Ritenuto di poter sospendere, nelle more, gli atti impugnati, per quanto di ragione;

Ritenuto di fissare, per il prosieguo della discussione, la camera di consiglio del 19 maggio 2021;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis),

- dispone l' integrazione del contraddittorio nei sensi e termini di cui in motivazione;
- sospende, nelle more, gli atti impugnati, per quanto di ragione;
- rinvia, per il prosieguo della discussione, alla camera di consiglio del 19 maggio 2021.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all' articolo 52, commi 1 e 2, del

decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2021 – svoltasi con collegamento “da remoto” – con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Rosa Perna, Consigliere, Estensore

Fabrizio D'Alessandri, Consigliere

L'ESTENSORE

Rosa Perna

IL PRESIDENTE

Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.